



## Istituto Comprensivo Statale “Alto Casertano”

Istruzione del primo ciclo nei comuni di

ROCCAMONFINA-ROCCAD'EVANDRO-CONCA DELLA CAMPANIA-GALLUCCIO-SAN PIETRO INFINE-TORA E PICCILLI

Via S. Lucia,10 - 81035- ROCCAMONFINA (CE) - Tel. 0823/677280

[ceic8be00b@istruzione.it](mailto:ceic8be00b@istruzione.it) ♦ [ceic8be00b@pec.istruzione.it](mailto:ceic8be00b@pec.istruzione.it) ♦ <http://www.icaltocasertano.edu.it>

Codice meccanografico CEIC8BE00B ♦ Codice Fiscale 95022400618

AI DOCENTI TUTTI  
ALBO/SITO WEB

### OGGETTO: CORRETTI ADEMPIMENTI E COMPILAZIONE TEMPESTIVA DEL REGISTRO ELETTRONICO

Si ritiene opportuno richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta del registro elettronico, documento di particolare importanza sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo.

Nel merito, da un punto di vista giuridico ed amministrativo, si fa rilevare che:

- **Il Registro Elettronico assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti.**
- Il registro è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di **immodificabilità ed integrità**. Pertanto, il docente avrà cura di svolgere tale mansione con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la password senza condividerla con nessuno.
- La mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto “falso in atto pubblico”, anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui i registri e i verbali devono essere producibili in copia.
- La firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti ed espletato in classe.
- I voti immodificabili ed integri devono essere registrati dal docente immediatamente / contestualmente / tempestivamente in modo da avere una validazione temporale e devono essere immodificabili ed integri. È quindi vietato modificare ed intervenire su una

valutazione già espressa: si richiama la responsabilità disciplinare e di natura penale in caso contrario.

- La diligente e puntuale compilazione del registro costituisce obbligo per il docente ai sensi dell'art. 41 del R.D. 30/04/1924, n. 965 che così recita. "Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni".
- È obbligo di annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle interrogazioni e delle prove di verifica scritte sostenute dagli alunni nel registro personale con immediatezza e non a distanza di tempo, quando il ricordo delle risposte fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende successive, possono influire, modificandola, sulla complessiva considerazione della loro preparazione. Occorre anche rendere visibili alle famiglie le valutazioni onde garantire il loro diritto di partecipazione al procedimento valutativo (art. 10 L. 241/90) ed evitare illecito sanzionabile.
- È responsabilità del singolo docente la corretta tenuta del registro di classe e del docente; pertanto, è fatto obbligo compilare correttamente e quotidianamente il R.E. con:
  - Firma del docente;
  - Assenze degli alunni;
  - Giustificazioni delle assenze;
  - Entrate posticipate o uscite anticipate;
  - Ritardi;
  - Giustificazioni dei ritardi;
  - Argomento del giorno nel dettaglio;
  - Metodologia di lavoro;
  - Note disciplinari;
  - Annotazioni;
  - Compiti assegnati;
  - Data e ora di eventuali colloqui con i genitori per motivi didattici e/o disciplinari;
  - Data e ora di eventuali colloqui telefonici per motivi didattici e/o disciplinari;
  - Voti in seguito a verifiche scritte e/o orali anche se sommative o relative alla correzione degli elaborati scritti.

In particolare riguardo ai voti si ricorda che l'articolo 4 del D.P.R.249 del 24/06/1998, cioè lo "Statuto delle studentesse e degli studenti", ribadisce che: "[...] Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento." Dunque la valutazione nei confronti dell'alunno deve essere contestuale all'interrogazione orale e trasparente, anche per quanto riguarda la trascrizione nel registro elettronico, **VISIBILE AI GENITORI**.

I docenti devono essere consapevoli che registrare online un voto di una verifica, per poi modificarlo successivamente, è un'operazione digitale di cui resta traccia nei server.

Ogni cambiamento, pertanto, va motivato tramite una relazione scritta firmata dallo stesso docente e posta all'attenzione non solo del dirigente scolastico, ma anche dei familiari dell'alunno. Ciò al fine di evitare fraintendimenti, richiami o pesanti sanzioni disciplinari.

E' appena il caso di ricordare che la corretta e puntuale compilazione del registro elettronico è responsabilità istituzionale di ogni docente e che la firma sul registro elettronico è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti, e che quindi **deve poter essere espletato in classe durante l'ora di lezione o subito dopo in sala insegnanti**, nel caso si riscontrino problemi di collegamento alla rete Internet. Lo stesso vale per i docenti che lavorano in compresenza o su potenziamento, l'apposizione della firma, l'annotazione delle attività svolte, l'annotazione dei compiti e la registrazione dei voti nelle interrogazioni e nelle prove di verifica interessano entrambi.

La legge impone al pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, di documentare tempestivamente i fatti e gli atti, che nel caso dell'insegnante, sono quelli che accadono nella classe durante la lezione. Disattendere tali obblighi potrebbe essere configurata come colpa grave che può far incorrere in sanzioni disciplinari e in casi estremi anche di natura penale, come si evince da alcune sentenze della Corte di Cassazione che qualificano il registro come atto pubblico (come detto anche in premessa) in quanto posto in essere dal docente nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza.

Roccamonfina, lì 29.01.2026

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof. Dott. Michele Cecaro**  
*Documento firmato digitalmente  
aisensi del CAD D.Lgs. 82/2005*